

Sentenza n. 29 del 2006 - servizi pubblici locali a rilevanza economica

Il Governo impugna varie disposizioni della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica) lamentando in particolare la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, ordinamento civile, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali.

La lesione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza viene fondata sul presunto contrasto fra la legge regionale e l'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che detta i principi fondamentali in ordine alle modalità di gestione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La legge regionale (art. 4, comma 4) prevede che le società a capitale interamente pubblico proprietarie di reti, impianti, dotazioni patrimoniali e beni essenziali all'espletamento di un servizio pubblico locale non possano partecipare alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio o del socio privato di cui all'art. 113 T.U.E.L., comma 5.

La Corte osserva che la legislazione statale non ha specificamente previsto, né escluso in modo espresso, la possibilità per tali società di partecipare alle gare per l'affidamento del servizio; in tale situazione può dunque ritenersi ammissibile che le Regioni integrino la disciplina stabilita dallo Stato esercitando la loro discrezionalità legislativa.

La norma regionale (art. 7, comma 4, lettera *b*) con cui si vieta alle società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette della gestione di un servizio pubblico, di partecipare alle gare per la scelta del soggetto gestore del servizio è viceversa costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede un regime transitorio analogo a quello di cui al comma 15 *quater* dell'art. 113 del T.U.E.L.; la disciplina transitoria statale è infatti orientata al progressivo adeguamento del mercato alle regole della concorrenza ed in quanto tale si eleva al rango di principio fondamentale condizionante la normazione regionale settoriale.

Sotto altro aspetto, stante il silenzio del T.U.E.L. è legittimo che il legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, stabilisca quote minime di partecipazione azionaria per il socio privato della società mista cui può essere devoluta la gestione del servizio.

Superano poi il vaglio di costituzionalità, non ricorrendo quindi alcuna lesione della competenza statale esclusiva in tema di ordinamento civile, le norme della legge regionale istitutive di specifici divieti ed obblighi in capo alle società a capitale interamente pubblico affidatarie di un servizio pubblico locale a rilevanza economica.

Quanto al divieto di conferire incarichi di collaborazione a favore di soggetti comunque legati all'ente titolare del capitale sociale, la norma regionale impugnata non sanziona espressamente la violazione del divieto con la nullità del contratto d'opera professionale stipulato; né è configurabile una indebita limitazione all'esercizio di attività professionali, "giacché non vi è alcun divieto imposto al professionista in quanto tale, ma alla società, sulla quale ricadono le conseguenze della violazione del divieto".

Quanto all'obbligo di osservare le procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, la norma regionale mira a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 Cost. rispetto ad una società che, pur formalmente privata, può essere assimilata agli enti pubblici sotto il profilo giuridico, in quanto a capitale interamente pubblico.

Infine, è costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali, l'art. 7, comma 4, lettera *g*) della legge regionale, ove si prevede che i legali rappresentanti ed i componenti degli organi esecutivi delle società a capitale totalitario pubblico cui sia affidata la gestione del servizio siano ineleggibili a cariche elettive presso i Comuni e le Province titolari del capitale sociale delle società medesime.

